Norme&TributiPlus
Il Sole 24 Ore
NT+ DIRITTO

SOLUZIONI ALLE QUESTIONI GIURIDICHE PIÙ RILEVANTI ▪ 22 LUGLIO 2025

Bonus edilizi e controlli antifrode: la revoca è legittima in assenza dei requisiti sostanziali

di Giancarlo Marzo e Jennifer Fuccella

VENTIQUATTRORE AVVOCATO · APPROFONDIMENTO
TRIBUTI · SUPERBONUS

LA QUESTIONE

È impugnabile, dinanzi al giudice tributario, il provvedimento con cui l'Agenzia delle Entrate annulla le comunicazioni di opzione per lo sconto in fattura Superbonus ai sensi dell'art. 121 D.L. 34/2020, trattandosi di revoca di agevolazione ai sensi dell'art. 19, co. 1, lett. h), D.Lgs. 546/1992. La mancata validità del titolo edilizio (SCIA) e l'assenza dell'asseverazione sismica costituiscono motivi legittimi di annullamento dell'agevolazione

la RISPOSTA IN SINTESI

La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria (sentenza n. 4390/2025) ha respinto il ricorso di una contribuente contro l'annullamento delle comunicazioni di opzione per lo sconto in fattura Superbonus. La revoca dell'agevolazione è stata ritenuta legittima in quanto mancavano i presupposti sostanziali del beneficio (titolo edilizio valido e asseverazione sismica), ferma restando l'ammissibilità del ricorso dinanzi al giudice tributario.

Con la sentenza n. 4390 del 9 giugno 2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sezione VI, ha dichiarato ammissibile ma infondato il ricorso proposto da una contribuente avverso l'annullamento - da parte dell'Agenzia delle Entrate - di una serie di comunicazioni di opzione per lo sconto in fattura Superbonus, trasmesse ai sensi dell'art. 121 del D.L. 34/2020.

Nel caso di specie, la contribuente aveva presentato, tramite intermediario abilitato, comunicazioni telematiche relative ad interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus) effettuati su due unità immobiliari, per un ammontare complessivo di spesa pari a € 127.459. A seguito di controlli documentali e sopralluogo tecnico, l'Ufficio ha rilevato plurime irregolarità: tra queste, la non validità del titolo edilizio (una SCIA presentata nel 2018 e non più efficace al momento dell'avvio lavori nel 2023) e la mancanza dell'asseverazione del rischio sismico, obbligatoria per l'accesso al Sismabonus. In applicazione dell'art. 122-bis D.L. 34/2020, l'Agenzia ha pertanto ritenuto sussistenti profili di rischio antifrode e ha proceduto all'annullamento delle comunicazioni, impedendo la fruizione del credito.

La ricorrente ha impugnato gli atti sostenendo, tra l'altro, l'assenza di elementi sintomatici di frode, la violazione del diritto al contraddittorio e l'inidoneità delle ricevute di annullamento a costituire atti impugnabili ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 546/1992.

© Il Sole 24 Ore S.p.A. · Riproduzione riservata

La Corte ha invece affermato la propria giurisdizione, ritenendo che le ricevute - ancorché formalmente atipiche - integrino gli estremi di un provvedimento di revoca di agevolazione, immediatamente lesivo e quindi impugnabile in quanto incidente sulla spettanza di un credito d'imposta. Sulla scorta dell'orientamento estensivo tracciato da Cass. 2144/2020 e 3466/2021, i giudici tributari hanno ricondotto l'atto alla categoria degli atti di cui all'art. 19, co. 1, lett. h), D.Lgs. 546/1992.

Nel merito, il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto fondata la valutazione dell'Ufficio in ordine alla carenza dei presupposti sostanziali per il riconoscimento del beneficio fiscale, affermando che l'assenza di un valido titolo edilizio e di asseverazioni obbligatorie legittima la revoca della comunicazione d'opzione anche in assenza di frode conclamata. In particolare, l'efficacia temporale della SCIA - soggetta a termine decadenziale ex art. 15 d.P.R. 380/2001 e prorogabile solo entro limiti definiti - risulta determinante ai fini della validità degli interventi edilizi agevolati. Parimenti, la mancata asseverazione del rischio sismico è ostativa al riconoscimento del Sismabonus e costituisce vizio insanabile ai fini della spettanza del credito.

La sentenza contribuisce a chiarire la portata dei controlli preventivi ex art. 122-bis D.L. 34/2020 e a definire i confini della giurisdizione tributaria in presenza di atti atipici che incidono direttamente sul diritto alla detrazione. Il provvedimento assume rilievo sistemico, confermando la legittimità delle revoche fondate su inadempimenti sostanziali, nel solco di un'impostazione sempre più rigorosa in tema di bonus edilizi.

Fonte. Pubblicato su NT+ Diritto – Il Sole 24 Ore, rubrica Ventiquattrore Avvocato (Approfondimento), 22 luglio 2025 (raccolta mensile). https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/soluzioni-questioni-giuridiche-piu-rilevanti-AHM6VIVB
Estratto a uso di documentazione professionale dell'autrice. © Il Sole 24 Ore S.p.A. – Riproduzione riservata.